



PROGETTO DI LEGGE

"Integrazioni e modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e al Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 146 Disciplina dell'Agenzia di informazione finanziaria"

Art. 1

(Modifica art. 3 Legge 17 giugno 2008 n. 92)

Art. 3

(Direttore e Vice Direttore)

1. Il Consiglio Grande e Generale nomina il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia tra persone dotate di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. La nomina deve avvenire con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Il mandato del Direttore e del Vice Direttore ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore e il Vice Direttore possono essere sollevati dall'incarico con le medesime modalità previste per la nomina solo se non soddisfano più alle condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni o si sono resi responsabili di gravi mancanze.
3. I componenti dell'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 2

(Modifica art. 2 Decreto Delegato del 28 novembre 2008 n. 146)

Art. 2

(Requisiti di professionalità del Direttore e del Vice Direttore)

1. Il Direttore e il Vice Direttore, nominati dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, debbono possedere i seguenti requisiti di professionalità;
 - a. laurea in discipline economiche, giuridiche o scienze bancarie;
 - b. conoscenza del sistema finanziario e capacità di analisi finanziaria maturate attraverso un'adeguata esperienza professionale;

UNIONE PER LA REPUBBLICA

v. Cà Franceschino, 3 - 47893 Borgo Maggiore

Repubblica di San Marino

Tel. 0549 909 884 - Fax 0549 972 855

Country code (+) 378 - drop 0549 - C.O.E. SM23 305

www.upr.sm



- c. conoscenza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
 - d. residenza o cittadinanza sammarinese.
2. Il Direttore e il Vice Direttore devono curare il proprio aggiornamento in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche con la partecipazione a specifici corsi.

Art. 3

(Modifica art. 3 Decreto Delegato del 28 novembre 2008 n. 146)

Art. 3

(Requisiti di onorabilità del Direttore e del Vice Direttore)

1. Non possono essere nominati Direttore e Vice Direttore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per reato non colposo ad una pena detentiva o all'interdizione dai pubblici uffici non inferiore ad un anno.
2. Il Direttore e il Vice Direttore, se sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale, possono essere sospesi dall'incarico con provvedimento del Consiglio Grande e Generale.
3. Qualora la sospensione riguardi sia il Direttore che il Vice Direttore, le funzioni ad essi assegnate sono esercitate dal funzionario di livello superiore e con maggiore anzianità.
4. Il Direttore e il Vice Direttore sono rimossi dal Consiglio Grande e Generale, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma della Legge 17 giugno 2008 n.92, nei casi previsti dall'articolo 4, o qualora abbiano compiuto od omesso atti in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 5, ovvero qualora abbiano leso la reputazione della carica o il prestigio dell'Agenzia o della Repubblica di San Marino.

Art. 4

(Norma di coordinamento)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica

Il Capogruppo UPR - **William Giardi**

San Marino, 11 febbraio 2015